

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 5 dicembre 2000, prot. n. 13152/1.3.17.

*Unione dei Comuni ... - Ineleggibilità e incompatibilità.*

Con la nota sopra indicata, codesto ente ha chiesto allo scrivente Servizio un parere in merito alla sussistenza di una causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità per un dipendente dell'Unione dei Comuni alla carica di consigliere comunale di uno dei comuni facenti parte dell'Unione stessa.

Come è noto e come evidenziato nella stessa nota dell'ente, la giurisprudenza costituzionale ha ribadito più volte che le cause di ineleggibilità ed incompatibilità sono soggette alla riserva di legge, sono di stretta interpretazione e non possono, quindi, essere estensibili neppure in via analogica.

L'attuale normativa vigente, contenuta ora nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), e in particolare nel capo II, del titolo III, della prima parte, non prevede espressamente alcuna causa ostativa connessa con le unioni di comuni. È evidente che tale mancanza per alcune fattispecie potrebbe essere foriera di contraddizioni e questa situazione potrebbe subire una particolare evoluzione normativa oppure interpretativa da parte della giurisprudenza.

In ordine alla specifica ipotesi evidenziata dall'ente, cioè l'incompatibilità tra l'essere dipendente dell'unione e il ricoprire la carica di consigliere comunale in uno dei Comuni facenti parte dell'unione, similmente a quanto avviene per le comunità montane, non si ritiene sussistere una causa di ineleggibilità o di incompatibilità.